

PAC 2015-2020 Prima l'individuazione dei beneficiari, poi l'assegnazione dei titoli

di Angelo Frascarelli

La ricognizione preventiva

Dopo il 15 aprile:
comunicare ad
Agea modificazioni
e trasformazioni
aziendali
prima della domanda

Il 20 marzo 2015, Agea ha emanato ben 4 Circolari, che definiscono le procedure fondamentali per l'attuazione della Pac 2015-2020: ricognizione preventiva per l'assegnazione dei nuovi titoli, agricoltore attivo, Piano di coltivazione, domanda unica 2015 (tab. 1).

Le Circolari Agea sono l'ultimo atto normativo di un lungo percorso che è iniziato con il regolamento di base del 17 dicembre 2013 (Reg. 1307/2013), seguiti da due regolamenti della Commissione (Reg. 639/2014 e Reg. 641/2014) e da ben 5 decreti ministeriali.

A questo punto, gli agricoltori e gli operatori dei CAA possono procedere con le doman-

de per l'assegnazione dei nuovi titoli 2015-2020 e con la domanda di pagamento 2015. Entrambe le domande scadono il **15 giugno 2015** dopo l'annuncio della proroga di un mese.

Ricognizione preventiva

I vecchi titoli sono scaduti il 31 dicembre 2014. Con la domanda al 15 giugno 2015, gli agricoltori devono chiedere la prima assegnazione dei nuovi titoli che avranno validità per il periodo 2015-2020.

La ricognizione preventiva è propedeutica alla prima assegnazione dei titoli e ha lo scopo di:

- individuare i potenziali **beneficiari** all'aiuto per l'anno 2015, il cui elenco sarà pubblicato da Agea, entro il 15 aprile 2015;
- fare la ricognizione delle potenziali **superfici ammissibili** ai fini dell'assegnazione e dell'attivazione dei titoli, che sono classificate e individuate nel Sistema Informativo Geografico (GIS), entro il 15 aprile 2015.

L'elenco dei potenziali beneficiari pubblicato da Agea non è esaustivo né definitivo, ma suscettibile di modificazioni e integrazioni. Dopo il **15 aprile 2015**, gli agricoltori e gli operatori dei CAA dovranno comunicare ad Agea le modificazioni e le trasformazioni aziendali intervenute prima della presentazione della domanda: successioni, fusioni, scissioni, circostanze eccezionali.

Condizioni per la prima assegnazione dei titoli

I titoli sono attribuiti agli agricoltori che presentano contemporaneamente tutte le seguenti quattro condizioni (tab. 2):

- siano agricoltori attivi;
- dispongano di superfici ammissibili per una dimensione minima di 5000 metri quadrati;
- presentino domanda di assegnazione dei titoli nel 2015;
- abbiano avuto diritto a percepire pagamenti in relazione a una domanda di aiuto presentata nel 2013.

Tab. 1 – Le Circolari Agea sull'attuazione della Pac 2015-2020

| Circolare | Tema |
|--|---|
| Circolare Agea N. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 | Prima assegnazione dei titoli e ricognizione preventiva |
| Circolare Agea N. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 | Agricoltore in attività |
| Circolare Agea N. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 | Piano di coltivazione |
| Circolare Agea N. ACIU.2015.142 del 20 marzo 2015 | Domanda Unica per la campagna 2015 |

www.agea.gov.it

Tab. 2 – I requisiti per l'assegnazione dei nuovi titoli

| Requisiti | Precisazioni |
|--|--|
| 1. Essere agricoltore attivo | La definizione di agricoltore attivo è stata decisa a livello nazionale con DM 6513 del 18/11/2014 e con DM n. 1420 del 26 febbraio 2015. |
| 2. Disporre di una dimensione minima | La dimensione minima di superfici ammissibili è di 5000 metri quadrati. |
| 3. Presentare una domanda di assegnazione di titoli | La domanda di assegnazione di titoli va presentata entro il 15 giugno 2015. |
| 4. Aver presentato una domanda di aiuto per il 2013 | Avere diritto a percepire pagamenti in relazione ad una domanda di aiuto nel 2013. Non è sufficiente una domanda nell'ambito del PSR. |
| Deroghe per l'agricoltore che non possiede il requisito del 2013 | Precisazioni |
| 1. ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali | Agricoltori che, al 15 maggio 2013, producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali su una superficie minima di 5.000 metri quadrati. |
| 2. vigneti | Agricoltori che, al 15 maggio 2013, coltivavano vigneti. |
| 3. riserva nazionale | Agricoltori a cui sono stati assegnati titoli dalla riserva nazionale nel 2014. |
| 4. prove verificabili | Agricoltori: - che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto; e - che forniscono prove verificabili che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione e/o allevamento. |



Pertanto, gli agricoltori ottengono l'assegnazione dei *nuovi titoli*, se hanno presentato una domanda di aiuto per il **2013**.

In altre parole, solamente l'agricoltore che ha avuto diritto a percepire pagamenti per il 2013 potrà accedere ai nuovi titoli. Tuttavia, sono previste 4 deroghe per gli agricoltori che non hanno il "requisito del 2013". Possono ottenere titoli all'aiuto gli agricoltori che non hanno avuto diritto a percepire pagamenti per il 2013 (tab. 2), se:

- alla data del 15 maggio 2013, producevano **ortofrutticoli**, patate, piante ornamentali su una superficie minima di 5.000 metri quadrati;
- alla data del 15 maggio 2013, coltivavano **vigneti**;
- nell'anno 2014 hanno avuto assegnati titoli da **riserva nazionale**;
- sono in grado di documentare che, al 15 maggio 2013, esercitavano **attività di produzione**, allevamento o coltivazione di prodotti agricoli e che non hanno mai avuto titoli all'aiuto in proprietà o in affitto.

Il "requisito 2013" può essere acquisito, per gli agricoltori che non lo possiedono, tramite con un contratto di affitto o di vendita di terreni da un agricoltore che possiede il suddetto requisito (vedi box pag. 9).

Movimenti aziendali

In fase di ricognizione preventiva sono gestite le movimentazioni aziendali intervenute prima della domanda di assegnazione (15 giugno 2015).

I documenti giustificativi relativi a ciascuna casistica devono essere prodotti dall'agricoltore interessato e devono essere inseriti nel fascicolo aziendale.

Successione mortis causa

In caso di morte dell'agricoltore avente diritto alla prima assegnazione dei diritti al pagamento di base, avvenuta successivamente al 15 maggio 2014 e fino 15 giugno 2015, gli eredi hanno la facoltà di esigere a proprio nome il numero e il valore dei diritti all'aiuto alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.

Nel caso in cui gli eredi non possiedano il requisito di agricoltore attivo, tali diritti all'aiuto possono essere comunque trasferiti in vendita o affitto, utilizzando le clausole di cui agli artt. 20 e 21 del Reg. 639/2014, entro il 15 giugno 2015 ovvero essere assegnati e trasferiti prima della presentazione della domanda unica nell'anno successivo.

Successione anticipata

Il successore ha diritto di ottenere, a proprio nome, alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine, titoli del valore da assegnare per l'azienda ricevuta. Si precisa che la condizione di "successibile" prescinde dall'effettiva possibilità di essere erede. Pertanto, a titolo esemplificativo, il nipote (figlio del figlio) può essere considerato tale nei confronti del nonno anche se un suo genitore (es. padre del nipote) è ancora in vita. Per "successione anticipata" si intendono:

- il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;

»»»»

"REQUISITO 2013", GLI AGRICOLTORI ESCLUSI

Il "requisito del 2013" esclude alcuni soggetti dall'accesso ai nuovi titoli.

Individuiamo tre casi.

Primo caso.

Due agricoltori hanno costituito una società, senza chiudere le loro aziende di origine. Hanno acquistato titoli nel 2014 e hanno svolto l'attività agricola su terreni acquistati nel 2014.

Non avrà accesso ai nuovi titoli nel 2015, perché la società non ha percepito i pagamenti diretti nel 2013.

Secondo caso.

Un agricoltore possiede titoli e ha affittato tutta la terra e i titoli nel 2011 fino al 10 novembre 2013. Non ha presentato la domanda di aiuto nel 2013.

Ha presentato la domanda nel 2014, ma non avrà accesso ai nuovi titoli nel 2015, poiché non ha percepito i pagamenti diretti nel 2013.

Terzo caso.

Un agricoltore ha venduto i titoli nel 2010, per ragioni finanziarie.

Non ha percepito i pagamenti diretti nel 2013, in quanto non possedeva titoli.

Nel 2013 ha svolto attività agricola senza presentare la domanda di aiuto e potrebbe identificarsi nella deroga. Tuttavia, non avrà accesso ai nuovi titoli nel 2015 poiché, oltre non aver percepito i pagamenti diretti nel 2013, non soddisfa la condizione di non aver mai avuto titoli in proprietà o in affitto.

Deroche per l'agricoltore che non possiede il "requisito 2013"

L'agricoltore deve aver presentato una domanda unica valida per l'anno 2013 con l'indicazione di richiesta di pagamenti diretti, intendendosi tali sia il regime di pagamento unico (RPU – titoli) sia le misure di sostegno specifico di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009. Non è importante che il pagamento sia stato effettivamente percepito dall'agricoltore, ma che hanno avuto diritto a percepire i pagamenti.

ORTOFRUTTICOLI

L'esercizio di attività di produzione di ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme o piante ornamentali su una superficie minima complessiva di cinquemila metri quadri alla data del 15 maggio 2013 è dimostrata mediante l'inserimento nel fascicolo aziendale di idonea documentazione. Non è richiesta la prova di una produzione minima.

I documenti utilizzabili sono quelli di origine contabile/fiscale attestanti il passaggio del prodotto agricolo dall'agri-

coltore ad un qualunque soggetto terzo. Si menzionano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fatture di vendita, bolle di trasporto del prodotto, documentazione attestante la consegna del prodotto alla trasformazione.

La produzione dei suddetti prodotti agricoli deve essere stata realizzata su una superficie minima complessiva di 5.000 metri quadri. Tale requisito è verificato accertando la presenza nel fascicolo aziendale dell'agricoltore, alla data del 15 maggio 2013, di superfici agricole ammissibili coerenti per macrosuso GIS con la produzione realizzata dall'agricoltore. Dette superfici devono inoltre avere un valido titolo di conduzione. Qualora non sia possibile eseguire il controllo secondo detta modalità, l'agricoltore provvede all'inserimento nel fascicolo aziendale di copia del documento attestante il titolo di conduzione (proprietà, affitto, comodato, ecc.) delle superfici in questione.

VIGNETI

Nel caso di coltivazione dei vigneti alla data del 15 maggio 2013, non è richiesta una superficie minima coltivata ed il requisito è verificato accertando la presenza nel fascicolo aziendale dell'agricoltore, di superfici agricole coltivate a vigneto e munite di un valido titolo di conduzione.

RISERVA NAZIONALE

Si precisa che rientrano in tale fattispecie coloro che hanno avuto assegnati titoli dalla riserva nazionale nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'art. 41 del Reg. 73/2009 nell'anno 2014. Il rigetto dell'istanza di accesso alla riserva nazionale nel 2014 non consente l'attribuzione dei nuovi titoli con la presente fattispecie.

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE O ALLEVAMENTO

L'esercizio delle attività di produzione, coltivazione, raccolta, mungitura, allevamento e custodia di prodotti agricoli alla data del 15 maggio 2013 è dimostrata mediante l'inse-

rimento nel fascicolo aziendale di idonea documentazione contabile/fiscale o, comunque, di altra idonea documentazione. I documenti utilizzabili sono quelli di origine contabile/fiscale attestanti il passaggio del prodotto agricolo dall'agricoltore ad un qualunque soggetto terzo.

Inoltre, l'esercizio delle attività sopra elencate può essere dedotto da istanze o domande presentate dall'agricoltore aventi ad oggetto la concessione di contributi comunitari, nazionali, regionali o agevolazioni economiche, comunque definite, inerenti l'attività agricola.

Nel caso di svolgimento di attività zootecniche, la prova dell'esercizio dell'attività è desunta dalla presenza nella banca dati nazionale dell'Anagrafe Zootecnica di un codice stalla attivo a nome dell'agricoltore.

Fonte: Circolare Agea N. ACQU.2015.139 del 20 marzo 2015

- tutti i casi in cui l'agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte di essa precedentemente gestita da un altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

In caso di successione anticipata revocabile, i diritti all'aiuto sono assegnati soltanto al successore designato come tale.

Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione dell'azienda

Si riportano di seguito le possibili movimentazioni aziendali:

1. trasformazione della ditta individuale in società;
2. trasformazione da società in ditta individuale;
3. trasformazione della forma societaria;
4. cambio di denominazione (cambio di intestatario della ditta individuale) o della partita iva;
5. correzione codice fiscale.

Per tutte le casistiche di cambiamento di forma giuridica o di denominazione, l'agricoltore ha diritto all'attribuzione dei titoli alle stesse condizioni dell'agricoltore che gestiva originariamente l'azienda, tenendo presente che:

- a. il numero e il valore dei titoli da attribuire sono quelli che sarebbero stati attribuiti all'azienda di origine;
- b. in caso di cambiamenti della forma giuridica di una persona giuridica, o se una persona fisica diventa una persona giuridica o viceversa, l'agricoltore che gestisce la nuova azienda è l'agricoltore che esercitava il controllo dell'azienda di origine in termini di gestione, utili e rischi finanziari.

Fusione di aziende

Per fusione si intende la fusione di due o più agricoltori distinti in un nuovo agricoltore, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori

che gestivano le aziende originarie o da uno di loro.

La fusione non ha alcun impatto sul numero e sul valore dei titoli da assegnare.

Almeno uno degli agricoltori coinvolti nella fusione deve provvedere alla registrazione del movimento aziendale.

Scissione di aziende

Per scissione si intende la scissione di un agricoltore in:

- almeno due nuovi agricoltori distinti, di cui almeno uno rimane controllato, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, da almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l'azienda originaria; oppure
- l'agricoltore iniziale e almeno un nuovo agricoltore distinto.

Le nuove aziende hanno diritto alla proporzionale attribuzione dei titoli, secondo la ripartizione delle quote societarie decisa nell'atto di scissione, alle stesse condizioni

L'agricoltore che non possiede il "requisito 2013" e che non rientra in nessuna delle 4 deroghe (tab. 2), può acquisire il "requisito 2013" da un altro agricoltore, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 8, del Reg. 1307/2013.

Con tale modalità, gli agricoltori ricevono il "requisito 2013" da persone fisiche o giuridiche le quali soddisfano il "requisito 2013" e che sono agricoltori attivi, purché il "requisito 2013" sia trasferito con un contratto di vendita o affitto dell'azienda o di parte di essa, firmato prima del 15 giugno 2015.

Più precisamente, il cedente trasferisce al cessionario, mediante vendita o affitto dell'azienda, il requisito 2013 e tale diritto può essere trasferito dal cedente, con più trasferimenti parziali dell'azienda, a più agricoltori.

Il "requisito 2013" può essere trasferito solo insieme all'azienda o parte di essa, quindi insieme ai terreni o altri beni, come ad esempio la cessione di stalla, animali e beni strumentali connessi all'attività di allevamento costituisce cessione parziale di azienda.

In caso di vendita o affitto di tutta l'azienda, il cedente perde totalmente il diritto a ricevere titoli.

La fattispecie in esame, in particolare, consente la prima attribuzione dei titoli in favore:

a. dell'agricoltore che ha percepito pagamenti per l'anno di domanda 2014, ma che non ha presentato domanda unica 2013: attraverso il trasferimento, il cessionario acquista dal cedente il diritto a ricevere titoli ed il valore dei nuovi titoli che gli saranno attribuiti.

b. dell'agricoltore che non ha percepito pagamenti per l'anno di domanda 2014 e non ha presentato domanda unica 2013: attraverso il trasferimento, il cessionario acquista dal cedente il diritto a ricevere titoli ed il valore dei nuovi titoli che gli saranno attribuiti.

In nessun caso il trasferimento eseguito a norma dell'art. 24, paragrafo 8, del Reg. 1307/2013 trasferisce al cessionario l'importo individuale percepito dal cedente per l'anno di domanda 2014. Infatti, il trasferimento ha ad oggetto esclusivamente il di-

ritto a ricevere titoli.

Al trasferimento eseguito ai sensi dell'art. 24, paragrafo 8, del Reg. 1307/2013 si applica la clausola del guadagno insperato.

Ai fini dell'applicazione della norma in questione sia il cedente sia il cessionario devono essere agricoltori attivi.

Si precisa, inoltre, che:

- cedente e cessionario devono firmare la clausola che prevede il trasferimento ai sensi dell'art. 24, paragrafo 8, del Reg. 1307/2013 prima che il cessionario presenti la domanda di assegnazione dei titoli. La clausola deve essere firmata prima del 15 giugno 2015;
- la domanda di assegnazione dei titoli deve essere presentata nel 2015 dal cessionario.

previste per l'agricoltore che gestiva in origine l'azienda.

In caso di scissione di società in due ditte individuali, entrambi gli agricoltori devono provvedere alla registrazione del movimento aziendale. Ciascuna ditta diventerà titolare dei titoli coerentemente con la suddivisione della società.

Cause di forza maggiore

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali consente all'agricoltore, ai fini del calcolo del valore dei titoli, di prendere in considerazione il valore del pagato di un'annualità diversa dal 2014, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 19 del Reg. (UE) n. 639/2014.

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali che possono essere riconosciute sono:

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d. distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e. epizootia o fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

f. esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, nella casistica di cui alla precedente lettera f), sono ricompresi anche i casi di sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno con nomina di custode, nonché i casi di nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole.

I documenti giustificativi relativi a ciascuna casistica che devono essere prodotti dall'agricoltore interessato e devono essere inseriti nel fascicolo aziendale.

L'art. 19 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce che se uno o più pagamenti diretti relativi, rispettivamente, al 2014 o all'anno precedente l'attuazione del regime di pagamento di base sono inferiori agli importi corrispondenti nell'anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore, il valore unitario iniziale è stabilito sulla base degli importi rice-

vuti dall'agricoltore nell'anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore. Si precisa al riguardo che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, è possibile prendere in considerazione un'annualità diversa dal 2014 quando i pagamenti diretti ricevuti nell'anno in cui si è verificato l'evento di forza maggiore o la circostanza eccezionale sono inferiori all'85% dei pagamenti corrisposti nell'anno precedente gli anni interessati da eventi di forza maggiore.

Che fare nella ricognizione preventiva?

In conclusione, nella fase di ricognizione preventiva, l'agricoltore interessato può registrare nel Sistema Informativo Agricolo nazionale (SIAN) i documenti giustificativi relativi a tre situazioni:

- movimentazioni aziendali;
- fattispecie di assegnazione dei titoli per giustificare il "requisito 2013";
- cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

La registrazione nel SIAN deve essere eseguita entro il 15 giugno 2015.